

**Avvertenze:** la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 2 del 15 gennaio 1977, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 88 della medesima legge.

**Legge Regionale 11 gennaio 1977, n. 2.**

**«Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1976 (settimo provvedimento)»**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato  
Il Commissario del Governo  
ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
Promulga

la seguente legge:

**Articolo 1**

Nello stato di previsione dell'Entrata per lo esercizio finanziario 1976 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella A.

La somma algebrica di tali variazioni determina un incremento di Lire 19.756.994.430.

---

**Articolo 2**

Nello stato di previsione della Spesa per lo esercizio finanziario 1976 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella B.

La somma algebrica di tali variazioni comporta, nelle varie dotazioni di spesa, un incremento, parimenti, di Lire 19.756.994.430.

---

**Articolo 3**

I fondi stanziati nei capitoli, di nuova istituzione, n.ri 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 3045, 3046 e 3047 dello stato di previsione della Spesa relativi ad attività vincolate agli scopi previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, art. 5, non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 36 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

---

**Articolo 4**

La denominazione del capitolo 931 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario corrente è integrata, dopo l'aggettivo «relativi», dalle parole «nonchè anticipazioni, concorsi e sussidi per opere di particolare natura di interesse degli Enti locali».

---

**Articolo 5**

Gli atti amministrativi per l'utilizzo dei fondi di cui alla presente legge devono essere adottati entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa.

---

## Giunta Regionale della Campania

### Articolo 6

La presente legge è dichiarata urgente, a norma del secondo comma dell' articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 11 gennaio 1977

Russo

---

Tabella A (a)

VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Tabella B (a)

VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

(a) Le presenti tabelle non sono pubblicate in quanto di natura prettamente contabile.

---

Testo Abrogato